

Doc 17

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

PROVINCIA DI FERMO

Codice n.44072

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 36 DEL 14-12-18

OGGETTO: SAM SPECIFICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DR. BARBABELLA GIUSEPPE	P	RISCHIONI PASQUALE	P
TORTOLINI MARCO	P	SCATASTA FIAMMETTA	A
RIPANI ROBERTO	P	FRANCALANCIA PAOLO	A
FELICI FRANCO	P	CIARPELLA SILVIA	P
BARBABELLA MARIA GRAZIA	P	TULLI GESSICA	P

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[2] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO

Sig. DR. DIAMANTI LUCIANO

Assume la presidenza il Sig. DR. BARBABELLA GIUSEPPE

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Torre San Patrizio, ai sensi dell'art. 112 e seg. del D.Lg. 18.8.2000, n° 267, nell'ambito della sua competenza e nell'attività di gestione dei servizi pubblici che abbiano nell'oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, ha approvato con delibera di Consiglio comunale n° 33 del 16.12.2005 l'avvio della procedura di costituzione di una società a capitale misto pubblico privato ai sensi dell'art. 113, comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni differenziate e dei rifiuti urbani pericolosi, nonché i servizi di illuminazione delle strade pubbliche e gestione del calore ed energia, del verde pubblico, teatro comunale, ecc.;
- che dalla gara sopra citata è risultata aggiudicataria l'ATI costituita da Senesi Srl, capogruppo mandataria, Ecoelpidiense Srl mandante e Pema Srl mandante (successivamente ha ceduto le proprie quote agli altri due mandanti);
- che con delibera di Giunta comunale n° 17 dell'8.3.2006 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata successivamente costituita con atto rep. 31174 del 6.6.2006, al rogito del Notaio Gentilucci, la società denominata SAM Srl;
- che con delibera consiliare n. 12 del 16.7.2012 si è decisa la vendita delle quote di proprietà comunale della società partecipata Sam

Richiamate le seguenti delibere consiliari:

- n. 26 del 26.8.2006 "Approvazione contratto di servizio con la società Sam srl"
- n. 18 del 29.7.2008 "Esame richiesta Sam modifica aumento capitale sociale. Provvedimenti conseguenti.
- n. 19 del 29.7.2008 "Modifica statuto e contratto di servizio società Sam raccolta differenziata e verde pubblico
- n. 29 del 29.11.2008 "Esame richiesta Sam modifica statuto e contratto di servizio. Provvedimenti conseguenti
- n. 15 in data 30.5.2009 è stata approvata la modifica al Contratto di Servizio e riapprovato integralmente lo stesso, Rep.n.°520 del 14/10/2009;
- 1. N. 10 29.4.2010 "Assegnazione area in dotazione infrastrutturale alla società Sam" assegnando l'area alla Soc. Sam srl come dotazione infrastrutturale per il periodo di anni 30 (trenta) come previsto dal Contratto di servizio per la realizzazione e gestione delle opere indicate nella relazione di cui al punto 1, sita in località San Pietro per complessivi 208.280mq e distinta al catasto al fog.n.°5 particelle n.°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 57, 68, 69, 82, 91, 93, 94, 111, 112, 113, 144, 157, 161;

Visto l'apposito verbale di assegnazione dell'area alla Sam da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, in base alla quale la stessa Società ha preso in consegna l'area ed ha provveduto alla *"realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e di un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti"*, in base al quale la Sam ha preso possesso dell'area ed ha proceduto alla recinzione ed utilizzo della stessa procedendo alla costruzione delle opere di progetto.

Vista la nota, pervenuta al protocollo 5144 del 16.11.2018 ad oggetto "Specificazione ed esplicitazione del contenuto del contratto di servizio n. 520 del 14.10.2009 tra Comune di Torre S. Patrizio e Sam srl" dichiara di:

- "considerare "il summenzionato diritto di dotazione infrastrutturale, ricedente sul terreno servente alla realizzazione degli impianti ambientali, come comprensivo del diritto di superficie a tempo determinato ex art. 952 c.c. in combinato disposto con l'art. 953 c.c.
- con la conseguenza che alla scadenza il Comune proprietario del terreno diverrà proprietario, oltre che dell'area, delle costruzioni su di esso esistenti
- precisare le cause di risoluzione, revoca, recesso previste nello stesso contratto di servizio

Ritenuto tale richiesta valutabile in quanto la dicitura dotazione infrastrutturale attiene peculiarmente alle gestioni di reti, piuttosto che agli interventi di costruzione di impianti e di immobili in area circoscritta, e – con l'occasione - precisare i doveri del concessionario nella costruzione, gestione e manutenzione degli impianti ed i diritti di questo ente di acquisizione

degli immobili.

Valutato doveroso addivenire alla stipula di un negozio di interpretazione autentica ed integrativo del richiamato contratto, con le modalità di cui all'allegato, ribadendo che:

- Gli oneri di costruzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti oggetto del Contratto di servizio siano a totale esclusivo carico della Sam.
- Che l'esercizio del diritto sull'area, di proprietà comunale, concessa in utilizzo esclusivo alla Sam, debba qualificarsi come un diritto di proprietà superficiaria a termine, ai sensi dell'art 952 c.c.
- che alla scadenza della concessione il Comune proprietario ridiverrà proprietario, oltre che dell'area che ritornerà nella sua piena disponibilità, delle costruzioni su di essa esistenti
- far coincidere i termini di scadenza con la completa bonifica e rispetto della normativa di ripristino ambientale della discarica

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione;

A seguito di votazione unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A:

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

Di ridefinire il Contratto di servizio, per le motivazioni espresse, come in allegato, integrando il Contratto di servizio con un "addendum" interpretativo riportato in grassetto.

Di dare atto, quindi, che l'assegnazione dell'area alla Soc. Sam srl quale dotazione infrastrutturale, come previsto dal Contratto di servizio, per la realizzazione e gestione delle opere indicate, sita in località San Pietro per complessivi 208.280mq e distinta al catasto al fog.n.°5 particelle n.°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 57, 68, 69, 82, 91, 93, 94, 111, 112, 113, 144, 157, 161, deve essere più precisamente intesa come diritto di superficie a tempo determinato ex art. 952 c.c. in combinato disposto con l'art. 953 c.c.

Di fissare il termine di utilizzo dell'area fino termine delle operazioni di gestione ambientale cd. *post mortem* della discarica e della riconsegna dell'area e degli impianti a perfetta regola e corretta gestione ambientale;

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

PROVINCIA DI FERMO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI FRA IL COMUNE DI TORRE
SAN PATRIZIO E LA SOCIETA' SAM SRL

N° _____ di repertorio

L'anno duemila..... il giorno _____ del mese di _____ in Torre
San Patrizio, nell'ufficio di segreteria della sede comunale, avanti a me
Dott....., segretario comunale autorizzato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa nell'interesse del comune, in applicazione dell'art 97 del
D.Lgs. del 128.8.2000 n° 267, dell'art. 61 comma 5° dello statuto comunale, si sono
costituiti:

....., nato a _____ il, funzionario responsabile dell'area del
Comune di Torre San Patrizio, domiciliato per il presente atto presso il Comune di
Torre San Patrizio, codice fiscale e partita IVA dell'Ente 00377160445;

e

il Sig, nato a il e residente in....., via,
che agisce in qualità di..... della SAM Srl con sede in Torre San Patrizio,
codice fiscale e partita IVA 01891740449.

Legenda:

~~eliminato~~ parti eliminate barrate

aggiunte parti aggiunte in corsivo

addendum parti aggiunte grassetto corsivo

(.....omissis)

Art. 1 – Oggetto

1. Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Comune di Torre San Patrizio affida, nell'ambito del proprio territorio comunale, alla società SAM s.r.l. che accetta i servizi di cui ai punti da a) a d) e le attività di cui al punto e) indicate e meglio specificate negli elaborati tecnici offerti in sede di gara riferiti a:

- a) -gestione raccolta rifiuti ~~come da proposta migliorativa~~;
- b) -gestione calore ed energia ~~come da proposta migliorativa~~;
- c) -gestione illuminazione pubblica ~~come da proposta migliorativa~~;
- d) ~~gestione del teatro comunale come da proposta minima~~;
- e) la realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti

Il Comune concede alla Società, quale dotazione infrastrutturale *intesa quale diritto di superficie*, l'area oggetto di esproprio e gli impianti da realizzare per anni 30 e comunque *oltre alla gestione gestione attiva della discarica – all'esito della chiusura della stessa – per il successivo periodo trentennale c.d. post mortem, nei modi e nei tempi che saranno indicati dall'autorità competente.*

3. Per quanto attiene al punto e) di cui sopra, il Comune di Torre San Patrizio provvede:

- 1) ~~alla progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di compostaggio i cui oneri sono a carico della Società~~;
- 2) all'acquisizione dell'area e alla cessione della stessa alla Società quale dotazione infrastrutturale, *intesa quale diritto di superficie*. ;
- 4) ~~ai successivi adempimenti progettuali ed amministrativi qualora necessari~~

~~e/richiesti dalla Società;~~

~~5) alla nomina del Direttore dei lavori delle opere da realizzare scelto prioritariamente tra i propri funzionari in servizio;~~

~~6) all'individuazione del Direttore di discarica scelto prioritariamente tra i propri funzionari in servizio;~~

4. In riferimento allo stesso punto e) di cui sopra, la Società, provvede:

1. ~~alla collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione della~~
progettazione preliminare, definitiva *ed esecutiva* dell'impianto di
compostaggio;
2. alla progettazione esecutiva, realizzazione dell'opera , finanziamento dell'opera
per tutti gli stralci;
3. alla gestione operativa ~~dell'impianto~~ degli impianti;
4. alla determinazione delle tariffe di conferimento per i soggetti fruitori;
5. al pagamento al Comune di una quota pari ad € 8,5 (otto virgola cinque) per
ogni tonnellata di materiale conferito presso l'impianto *di discarica esistente*,
~~soggetta a rivalutazione in base agli aumenti delle tariffe a partire da quella~~
~~iniziale~~. In relazione a tale onere la Società si impegna altresì a trasmettere con
cadenza mensile al Comune copia dei registri di carico dei rifiuti conferiti presso
l'impianto.
6. Al rimborso anticipato al Comune della intera quota passiva del mutuo
acquisito dal Comune per l'acquisizione dell'area, per anni 30. Il pagamento
sarà effettuato in coincidenza con quanto previsto dal bilancio comunale e sarà
garantito con polizza fidejussoria.

5. Per parte sua la Società si impegna, una volta acquisita la proprietà dell'area da parte
del Comune e consegnata alla Società , alla gestione completa ed effettiva della stessa e

di tutti gli impianti ivi presenti, in base allo stato di fatto esistente al momento della cessione, accollandosi di tutti gli ulteriori oneri fino alla chiusura definitiva ed ad una corretta ed adeguata gestione del post-mortem ***ed alla riconsegna dell'area e degli impianti ivi realizzati al termine della gestione*** .

6. Il Comune, qualora la Società non ritenga economicamente sostenibile l'iniziale attività nel corso della realizzazione dell'impianto, si impegna a far utilizzare parte o tutta l'area destinata agli impianti per sviluppare altre attività rientranti nell'oggetto sociale.

7. In tal caso la Società provvederà alla progettazione, finanziamento e realizzazione di impianti e servizi ritenuti economicamente sostenibili per la propria attività imprenditoriale senza nulla pretendere dal Comune. La stessa Società non potrà pretendere dal Comune alcun onere per la dismissione parziale o totale degli stralci realizzati fino a quel momento.

8. Per i nuovi impianti realizzati nell'area di proprietà comunale, la società si impegna a versare al comune ~~una somma da determinare con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.5 in relazione alla valenza economica dell'iniziativa intrapresa:~~

Nuova discarica 5,5 % (cinque virgola cinque) del fatturato in entrata, con esclusione dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni dell'impianto di compostaggio

Impianto di compostaggio 4,00% (quattro) del fatturato in entrata

Preso atto, altresì, che la discarica esistente sarà inglobata nella nuova (non risultando così delimitazioni fisiche tra i due impianti)- dovrà essere corrisposto l'importo fisso a tonnellata di € 8,5/tonn. ,fino ad esaurimento delle quantità autorizzate dalla Provincia pari a 119.600 mc, con determina n. 952 del 25.08.2010. - .

Per la parametrizzazione del rapporto mc/tonnellate si ritiene utile prendere a riferimento il gamma (0,9 tonnellate/mc) indicato nell'ultimo Piano di controllo trasmesso alla

Provincia Fermo per il secondo semestre 2017, .

Parimenti eventuali futuri maggiori abbancamenti, autorizzati dall'autorità competente, relativi alla discarica nel suo complesso (comprensiva del corpo esistente e della nuova in costruzione) dovranno essere riparametrati, stabilendo la proporzione in percentuale della vecchia discarica (119.600 mc) e della nuova discarica (380.000 mc) rispetto ai futuri maggiori abbancamenti eventualmente autorizzati. applicando così il parametro fisso a mc per la quota della vecchia discarica ed il parametro percentuale per la differenza.

9. Qualora a seguito della realizzazione dei nuovi impianti, le aree interessate dai medesimi non risultassero riutilizzabili al momento della cessazione delle attività, la società si impegna ad eseguire la completa gestione e manutenzione per tutto il periodo necessario al loro recupero e, comunque, per un arco di tempo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per ogni singolo caso.

10 Competono, altresì, al Comune le funzioni di indirizzo e controllo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati alle esigenze ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

11. Il diritto di esclusiva relativo alle attività di servizio preindicate, è riservato dal Comune alla Società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti e comprende altresì l'uso esclusivo delle opere e degli impianti, necessari per l'esercizio dei servizi, ancorchè non conferiti nel capitale della Società.

12. La Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità; di conseguenza le attività nelle quali si articola ogni singolo servizio, nonché quelle connesse, collaterali od affini, previste dallo statuto della

Società, potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di controllo e collaborazione in società od imprese, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e della Società per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

13. Il comune si impegna a proporre alla società l'affidamento di ogni altra attività od iniziativa che esso intenda intraprendere nei settori connessi e complementari a quelli oggetto del presente atto, sempre che l'affidamento diretto stesso non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili in materia di appalti di servizio.

14. Il presente atto, riferito alla gestione dei servizi preindicati, è relativo a tutta la circoscrizione territoriale del Comune, come risultante alla data di sottoscrizione.

15. In caso di variazione della circoscrizione del Comune, il presente atto si intende automaticamente esteso ai nuovi ambiti territoriali o alle nuove utenze, senza obbligo di alcun atto di riconoscimento formale o sostanziale, né necessità di manifestazione di volontà espressa dalle parti.

16. La Società potrà installare e mantenere in esercizio nel territorio comunale di Torre San Patrizio impianti e/o reti, adibite ad attività analoghe o connesse a quello oggetto del servizio, funzionali ad attività svolte a favore di soggetti situati nel territorio di altri comuni.

Addendum

ART.1 bis – INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE CONTRATTO. DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO.

1. Il diritto esistente sull'area concessa originariamente mediante contratto Rep. n. 520 del 14/10/2009 ed originariamente indicata come “dotazione infrastrutturale”, è qualificato quale diritto di superficie.

2. Tale diritto attiene all'area così come di seguito indicata: Torre San Patrizio,

località San Pietro, complessivi 208.280mq, catasto fog. n.5° particelle n.°17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,57,68,69,82,91,93,94,111,112,113,144,157,161, come da planimetria allegata alla presente.

3. Di conseguenza, le parti convengono che, ex art. 952, commi 1 e 2, Codice Civile, il concessionario, fino al termine di seguito indicato, avrà la proprietà di ogni opera esistente e/o che verrà realizzata sull'area anzidetta in esecuzione del medesimo contratto. La proprietà delle opere realizzate resterà in capo al concessionario sino alla data di scadenza del diritto a tempo determinato, a seguito della quale il diritto medesimo si estinguerà e il proprietario del suolo diventerà proprietario delle opere e costruzioni realizzate.

4. Preso atto dell'inizio in data 14/11/2018 delle operazioni di abbancamento dei rifiuti presso la nuova discarica autorizzata, della gestione operativa previsionale pari a dodici anni, della necessità di almeno due anni di cd. "assestamento" del banco di discarica prima di poter effettuare le operazioni di chiusura, nonché del periodo di gestione post-mortem trentennale dalla chiusura della discarica prevista attualmente ex lege, le parti convengono di indicare il termine di cessazione del diritto di proprietà superficiaria complessiva indicativamente nel giorno 31/12/2062, dovendo in ogni caso ricondursi l'estinzione del diritto al più breve o lungo termine derivante dalla cessazione effettiva degli obblighi e responsabilità previsti dalla D.lgs. 36/2003 per la fase post-operativa della discarica.

5. Il diritto di superficie potrà eventualmente essere rinnovato previo espresso consenso tra le parti.

6. Rimangono ferme, con riferimento a tale diritto le ipotesi di risoluzione, recesso e revoca eventualmente previste dalla normativa vigente, con il conseguente risarcimento dei danni prodotti dalla parte a cui sia imputabile l'interruzione del

rapporto contrattuale.

7. Ove il rapporto concessorio dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalle parti ovvero per l'avverarsi di una delle ipotesi di risoluzione, recesso o revoca, ferme le conseguenze nelle singole ipotesi previste, le aree oggetto del contratto e gli edifici nonché le opere in esse realizzate torneranno nella piena indisturbata disponibilità del concedente.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DIRITTO DI SUPERFICIE (cd. solarium).

1. Per effetto della sopra esposta interpretazione autentica del diritto esistente, come diritto di superficie, le parti concordano che, oltre al pagamento da parte della SAM srl della rata annuale del mutuo corrispondente ad € 48.500,00, fino all'esaurimento della somma oggetto di mutuo per l'acquisizione dell'area da parte del Comune di Torre San Patrizio con scadenza prevista per il giorno 31/12/2029, la SAM srl si impegna altresì a corrispondere, per il periodo che va dalla scadenza del mutuo fino all'estinzione del diritto di superficie, una somma annuale (cd. solarium) che tenga conto della sezione di terreno adibita al compostaggio, della porzione di terreno destinata alla discarica e dello stato di esercizio della stessa.

2. In particolare, la somma annuale da versare al Comune viene determinata in due fasce a seconda dell'operatività o meno della discarica, come di seguito precisato:

a) dal 31/12/2029, data di scadenza del mutuo originario, fino a quando l'impianto di smaltimento/abbancamento dei rifiuti sia nella gestione attiva, la SAM s.r.l. dovrà corrispondere un importo annuo pari ad € 48.500,00 (corrispondenti all'odierna rata annuale);

b) dall'entrata nella fase di gestione post-operativa della discarica fino alla scadenza del diritto di superficie, la SAM s.r.l. dovrà corrispondere una somma pari ad € 28.387,62 (importo determinato diminuendo in maniera proporzionale il valore della

porzione di terreno destinata alla discarica non più operativa sul totale dell'area oggetto del diritto di superficie).

L'importo determinato al punto n. b) verrà applicato a far data dalla comunicazione da parte della SAM all' autorità competente Provincia ed al Comune di Torre San Patrizio, da farsi a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R, circa la cessazione della gestione attiva dell'impianto di smaltimento/abbancamento dei rifiuti, senza che sia necessario attendere l'ultimazione delle operazioni di chiusura della discarica come ad es. il capping o altre tecniche vigenti al momento dell'emanazione del provvedimento.

Art. 3 – Corrispettivo per la fornitura dei servizi

1. Il Comune di Torre San Patrizio si impegna a corrispondere alla Società per l'esecuzione dei servizi il corrispettivo di euro come meglio precisato nell'allegato schema sub A)

Art. 4 – Durata dell'affidamento

1. I servizi e le attività, oggetto del presente atto, come descritti nell'articolo 1, sono affidati dal Comune alla Società, per il periodo di seguito indicato:

- gestione raccolta rifiuti: anni sette rinnovati;
- gestione calore ed energia come da proposta migliorativa: anni quindici;
- gestione illuminazione pubblica come da proposta migliorativa: anni quindici;
- ~~-gestione del teatro comunale come da proposta minima: anni sette;~~
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio, smaltimento ed abbancamento rifiuti: ~~anni trenta~~ ***fino al termine del periodo trentennale c.d. post***

mortem nei modi e nei tempi che saranno indicati dall'autorità competente ed a seguito di completamento delle stesse; fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, nonché quanto eventualmente dovesse risultare disposto in materia dalla normativa sopravveniente.

2. Il contratto, previo accordo fra le parti, potrà essere rinnovato prima della scadenza, di ogni tipologia di servizio avuto in affidamento, per ugual periodo o periodo minore, nonché aggiornato e/o integrato in relazione alle sopravvenute esigenze di carattere tecnico economico e gestionale.

3. La società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento dei corrispettivi annuali di cui all'articolo 2 relativi ad ogni tipologia di servizio oggetto dell'appalto, comprensivi di IVA nei termini di legge, verranno liquidati e pagati dal Comune alla Società esecutrice con rate mensili posticipate.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità

La Società, in conseguenza dell'affidamento dei servizi preindicati, provvederà ad assicurare ai clienti il soddisfacimento dei fabbisogni dei vari servizi, tenuto conto degli obblighi del servizio alla collettività, ove questi ricorrano, nella quantità e con la qualità prevista, praticando condizioni compatibili con una gestione efficiente e redditiva.

Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 2. In Ogni caso le parti si danno atto che tale eventuale sostituzione non potrà, comunque, comportare la nullità della convenzione in conformità all'art. 1419, comma 2. del codice civile.

Qualora la predetta sostituzione automatica della clausole del presente atto comporti per

una o entrambe le parti adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi, tali da costituire impegni imprevedibili sopravvenuti, le parti si obbligano a sostituire tali clausole con nuovi accordi.

La Società garantisce per quanto di propria competenza rispetto agli interventi del gestore delle reti il mantenimento in efficienza degli impianti in uso e delle apparecchiature, apportando i potenziamenti, le migliorie, le sostituzioni necessarie ed impegnandosi a riconsegnare nello stato di normale efficienza con riferimento alla specifica funzionalità dei beni stessi.

Gli investimenti sugli impianti dovranno essere progettati e programmati dalla Società al fine di garantire prestazioni quantitative e qualitative costanti e non inferiori alle precedenti, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti tecnologici.

La Società dovrà provvedere reperendo i mezzi finanziari necessari alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie per assicurare la continuità dei servizi.

Limitatamente agli impianti messi a disposizione dal Comune o dal soggetto da esso individuato come gestore, la Società fornirà annualmente notizie circa lo stato di conservazione degli stessi e, in caso di danno, provvederà a trasmettere le perizie tecniche alla Società di assicurazione con la quale ha contratto la situazione di rischio.

Le estensioni, gli ampliamenti e le prese, realizzate con onere a carico del Comune o di soggetti privati ed esterni, diventano di proprietà del Comune che li assegna alla Società mediante concessione o altro istituto previsto dalla normativa, fatta salva la possibilità periodica per i beni non demaniali, in occasione di aumenti di capitale, di procedere al loro conferimento.

Art. 7 – Sanzioni

1-Nel caso di colpa grave della Società, particolarmente qualora la qualità dei servizi

erogati al Comune di Torre San Patrizio, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti e dalla specifiche dei servizi, rischi di essere compromessa, il Comune potrà intimare per iscritto alla Società di rimediare l'omissione o la negligenza.

2-Se la Società trascurerà di adeguarsi alla intimazione del Comune, nei modi e termini indicati, il Comune, con esclusivo onere a carico della Società assumerà, in via provvisoria, direttamente o tramite altri, la gestione di quei servizi o di quella parte di servizi o il completamento o l'esecuzione di quelle opere o lavori che la Società ha ommesso di fare senza pregiudizio per ogni altro diritto che il Comune abbia in forza del presente atto. In questo caso il Comune avrà il diritto di usare liberamente e senza spese, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti della Società attinenti ai servizi senza alcuna responsabilità verso la Società

3-La Società per quanto attiene l'espletamento dei servizi descritti nei punti a) b) c) e d) di cui all'art. 1, sarà tenuta al pagamento di una penale da determinare fra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 2.000,00 per ogni inadempimento grave, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Revoca dell'affidamento della gestione del servizio

1-Indipendentemente dalla scadenza dell'affidamento di ogni servizio di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente contratto, il Comune potrà revocare l'affidamento dei medesimi servizi, totalmente o parzialmente, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'affidamento del servizio non più idoneo al perseguimento di fini di utilità generale, previo avviso di almeno mesi sei e fatti salvi i diritti, comunque maturati dall'impresa affidataria.

2-Il provvedimento di revoca dell'affidamento del servizio o dei servizi alla Società, dovrà, comunque, essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze pubbliche connesse al servizio o ai servizi da revocare ed alla loro forma di gestione.

3-In caso di revoca, totale o parziale, il ramo d'azienda della Società connesso alla gestione di ogni servizio revocato, fatti salvi i diritti di competenza, dovrà da essa venire ceduto al nuovo diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione da parte del Comune entro il termine stabilito dal provvedimento formale di riaffidamento.

4-Nel prezzo di gestione il Comune dovrà riconoscere il valore delle poste attive (comprehensive di eventuali immobilizzi immateriali) e passive, connesse al relativo ramo d'azienda, desumibili dalla contabilità aziendale risultante al momento della stessa revoca.

5-Il prezzo di cessione spettante alla Società, sarà, comunque, individuato sulla base di stime peritali disposte dalle parti interessate (Comune e Società).

Art. 9 – Decadenza dell'affidamento

1-Il Comune potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Società dall'affidamento dei servizi ed attività, oggetto del presente atto, per i seguenti motivi:
fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, o scioglimento della Società;

gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nella esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative ad ogni servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità della Società e tali, comunque, da pregiudicare la prestazione dei servizi ad essa affidati.

2-Il Comune comunicherà alla Società, nel caso previsto dal precedente comma al punto b), una diffida ed un invito ad adempiere, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta gestione dei servizi, in conformità al presente atto.

Art. 10 – Modificazioni del presente atto

Ogni futura modificazione consensuale del presente atto dovrà risultare da atto scritto,

validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure

Le parti convengono sin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni del presente atto che si rendano necessarie in seguito alle eventuali modificazioni di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento. Alle modificazioni di carattere tecnico e di rilevanza esclusivamente settoriale si applica quanto previsto all'art. 5 comma 2. del presente atto.

Art. 11 – Clienti e carta dei servizi

1-L'affidamento dei servizi preindicati impegna la Società ad erogare all'utenza cittadina, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, i servizi ad essa affidati.

2-I rapporti intercorrenti fra la Società e l'utenza di ogni servizio, oltre ad essere disciplinati dalle norme specifiche del presente atto e dagli schemi dei contratti standard, saranno altresì regolati da apposite carte dei servizi.

3-La Società erogherà i servizi preindicati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, adeguate ai diversi servizi ed alle diverse categorie di clienti, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standards minimi e di qualità indicati nella carta dei servizi.

4-Le modalità contrattuali di somministrazione dei servizi potranno essere variate in ogni momento dalla Società, in base a specifiche necessità di servizio, ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e dalle normative vigenti. La Società si impegna ad adeguare i suoi standard di servizio ai correnti criteri di qualità modificando conseguentemente gli standard minimi e di qualità di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 12 – Trattamento del personale

1-La natura giuridica del rapporto di lavoro è di tipo privatistico. La società è tenuta alla

tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

2-Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà per l'assunzione di nuovo personale di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza.

3-Nel caso di sciopero la Società dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti dei clienti.

4-Nei rapporti con gli appaltatori o collaboratori, la Società dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.

Art. 13 – Indirizzi e controllo del servizio

1-La Società provvederà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo dei servizi, per un loro equilibrato sviluppo, nonché per garantire una migliore affidabilità e razionalità del sistema nel rispetto dell'ambiente.

2-A tale scopo, la Società trasmetterà al Comune entro il quindici ottobre di ogni anno, un piano per il triennio successivo offerente i servizi affidati, contenenti i programmi di sviluppo delle reti di distribuzione e dei servizi a domanda collettiva.

3-Entro trenta giorni il Comune potrà richiedere eventuali variante o integrazioni; ove questi implicassero conseguenze economico finanziari peggiorative per la Società o per il Comune, dovranno essere ridefiniti i relativi rapporti economici.

4-Le opere il cui onere sia previsto a totale o parziale carico del Comune saranno eseguite solo dopo approvazione da parte del Comune stesso.

5-Il Comune ne controlla l'effettiva realizzazione, esercitando, altresì, i poteri

autoritativi in materia di gestione dei servizi pubblici locali riservati dalla legislazione vigente ai Comuni.

6-Al Comune è, altresì, riservata la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi di cui al presente atto corrisponda alle specifiche tecniche indicate.

7-Il Comune potrà in qualsiasi momento controllare che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza e la Società dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Art. 14 – Responsabilità Civile

1-La Società in base alla normativa vigente, è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza e di terzi per gli eventuali danni conseguenti l'attività di ogni esercizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla Società stessa.

2-In caso di danni arrecati da terzi agli impianti, la Società provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimata a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

3-Nel caso di appalto, la Società dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente la responsabilità civile.

Art. 15 – Collaborazione fra le parti

1.Il Comune e la Società concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione sul territorio per i servizi affidati alla Società, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

2.La Società, prima di iniziare i lavori nel sottosuolo pubblico, dovrà salvo le urgenze, darne preavviso al Comune che svolgerà funzioni di controllo e coordinamento con le altre reti di servizi del sottosuolo per il rilascio delle licenze di manomissione del suolo.

3.In ogni caso, la Società per quanto riguarda gli interventi su aree pubbliche dovrà

rispettare i regolamenti comunali o le disposizioni vigenti.

4. Il Comune renderà noto alla Società il piano delle opere pubbliche ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitati o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde consentire alla Società una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti od estensioni delle reti e/o impianto con diritto ad integrare proporzionalmente i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.

5. La Società si impegna, entro il quindici ottobre di ogni anno, a trasmettere al Comune una relazione programmatica contenente, relativamente ai servizi oggetto del presente contratto di servizio di cui ai punti a) b) c) d) ed e) del secondo comma dell'art. 1:

a) La situazione degli interventi realizzati;

b) Gli investimenti ritenuti importanti e tecnicamente eseguibili nel corso dell'anno seguente e l'indicazione degli stessi a livello di piano triennale;

c) Le proposte di variazione delle tariffe;

d) Le proposte di variazione dei regolamenti di gestione;

e) La determinazione dei "canoni di concessione" per l'anno seguente, utilizzando come riferimento i dati gestione al trenta settembre dell'anno in corso;

f) La determinazione dei "corrispettivi di gestione" per l'anno seguente, utilizzando come riferimento i dati gestionali al trenta settembre dell'anno in corso.

1- Il Comune dovrà comunicare alla Società l'esito delle proposte in oggetto entro 30 giorni dal ricevimento della "relazione programmatica".

Art. 16 – Diritti della Società

1- La società ha il diritto di essere risarcita per i danni eventualmente cagionati ai propri impianti o indennizzata per le opere richieste a salvaguardia degli stessi.

2- Il Comune dovrà prescrivere alle imprese appaltatrici l'obbligo di assumere presso la

Società le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possono interessare le varie reti, preavvisando la Società della data di inizio lavori.

3-Gli addetti della Società all'uopo indicati, hanno il diritto di visitare i cantieri aperti da soggetti terzi, per conto proprio e/o del Comune, durante la esecuzione dei lavori collaborando alla soluzione dei problemi e segnalando al direttore dei lavori eventuali situazioni di pericolo.

4-Eventuali variazioni che fossero richieste dal Comune, o che, comunque, si rendessero necessarie, per ciò che concerne l'entità e la qualità del servizio che producono variazione dei corrispettivi, dovranno essere remunerate dal Comune in conformità ai costi sostenuti dalla Società.

5-Eventuali proposte di variazione dell'entità o qualità del servizio richieste dalla Società verranno valutate dal Comune e fatte oggetto di rideterminazione dei relativi corrispettivi.

Art. 17 – Domicilio delle parti

Le parti eleggono il proprio domicilio nel comune di Torre San Patrizio e precisamente per la Società indicano la sede legale e per il Comune, l'ufficio del Sindaco, cui potranno essere rispettivamente inviate, notificate comunicazioni e corrispondenza contrattuale.

Art. 17 – Spese contrattuali

1- La stipulazione e la registrazione del presente contratto ed i relativi oneri economici sono posti a carico della Società dandosi atto che tutte le prestazioni conseguenti l'atto stesso saranno assoggettate ad IVA.

2-Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di fornitura di servizi nonché alle altre disposizioni di legge vigenti.

3-Al presente atto, risultano allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i

documenti indicati nelle premesse, anche se materialmente non allegati.

Il presente contratto è la precisa e completa volontà delle parti; esso è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di numero ::: facciate e quanto di questa escluse le firme.

Letto e sottoscritto

Per il Comune

Per la Società

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 rendo parere Favorevole sulla regolarità tecnica nella proposta di cui al presente atto deliberativo.

Torre San Patrizio, li 06-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to LUCIANO DR. DIAMANTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to LUCIANO DR. DIAMANTI

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE DR. BARBABELLA

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune (www.comune.torresanpatrizio.fm.it) in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Torre San Patrizio, lì 18-12-2018

Il Segretario
F.to LUCIANO DR. DIAMANTI

La presente deliberazione è esecutiva:

Il 28-12-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.vo 267 del 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Torre San Patrizio, lì 18-12-2018

Il Segretario
F.to LUCIANO DR. DIAMANTI

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Torre San Patrizio, lì 18-12-2018.

Il Segretario
F.to LUCIANO DR. DIAMANTI